

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1720-A}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 9 ottobre 2001 (v. stampato Senato n. 610)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
(URBANI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCAJOLA)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 ottobre 2001*

(Relatore: **PANIZ**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione) sul disegno di legge n. 1720. La II Commissione permanente (Giustizia), il 10 ottobre 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 1720.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1720,

rilevato che il disegno di legge non risulta corredato delle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), capoverso 6, il termine « contravventore » seguito dalle parole « alle disposizioni... » sembra essere utilizzato in modo atecnico, ovvero non conforme all'articolo 17, secondo comma, del codice penale che stabilisce che le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda, mentre il primo comma del medesimo articolo prevede per i delitti l'ergastolo, la reclusione e la multa;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

nelle rubriche dell'articolo 1 e dell'articolo 2, l'inciso « e successive modificazioni » appare superfluo;

all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso 1, potrebbe essere opportuno meglio precisare la formulazione letterale della disposizione poiché dalla stessa non si comprende chiaramente se il riferimento agli « ultimi cinque anni » sia relativo alla sola denuncia o a questa e alla condanna; parimenti non risulta chiaro se il riferimento alla fattispecie di reato debba essere riferito ai soli casi di condanna o anche alla denuncia.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1720: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive »;

sottolineata l'urgenza di affiancare alle misure repressive da esso previste una campagna di prevenzione contro la violenza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Lire 500 = € 0,26



14PDL0009210